



ASSOCIAZIONE Geometri di Valle Camonica

Comunità Montana di Valle Camonica



Breno, 08 novembre 2010


= CONVEGNO =

*“La vincolistica idrogeologica ed ambientale
nelle aree montane”*

Gian Battista Sangalli

IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

- **istituito con R.D. 3267/1923 – art. 7**
- **obiettivo:** evitare la perdita di stabilità dei versanti
- **vincolo territoriale:** cartografia su base catastale



COMUNE DI	SUPERFICIE TERRITORIALE Ha	SUPERFICIE VINCOLATA Ha	
		Sup. complessiva Vincolata Ha	%
Angolo Terme	3.070	2.743	89,35%
Artogne	2.129	1.845	86,66%
Berzo Demo	1.603	1.473	91,89%
Berzo Inferiore	2.192	1.975	90,10%
Bienna	3.097	2.918	94,22%
Borno	3.064	2.937	95,86%
Braone	1.237	1.102	89,09%
Breno	5.879	5.566	94,68%
Capodiponte	1.853	1.583	85,43%
Cedegolo	1.170	1.060	90,60%
Cerveno	2.168	1.903	87,78%
Ceto	3.243	2.991	92,23%
Cevo	3.970	3.830	96,47%
Cimbergo	2.633	2.424	92,06%
Cividate Camuno	338	76	22,49%
Corteno Golgi	8.231	7.978	96,93%
Darfo Boario Terme	3.620	2.378	65,69%
Edolo	8.812	8.470	96,12%
Esine	3.096	2.556	82,56%
Gianico	1.326	1.092	82,35%
Incudine	2.035	1.923	94,50%
Losine	627	471	75,12%
Lozio	2.389	2.279	95,40%
Malegno	700	623	89,00%
Malonno	3.093	2.764	89,36%
Monno	3.069	2.998	97,69%
Niardo	2.231	2.011	90,14%
Ono San Pietro	1.394	1.285	92,18%
Ossimo	1.483	1.307	88,13%
Paisco Loveno	3.550	3.477	97,94%
Paspardo	1.032	1.006	97,48%
Pian Camuno	1.108	760	68,59%
Piancogno	1.295	1.041	80,39%
Pontedilegno	10.011	9.161	91,51%
Prestine	1.606	1.554	96,76%
dell'Adamello	8.241	8.157	98,98%
Sellero	1.383	1.190	86,04%
Sonico	6.009	5.572	92,73%
Temù	4.216	3.916	92,88%
Veza d'Oglio	5.320	4.985	93,70%
Vione	3.728	3.589	96,27%
TOTALE	127.251	116.969	91,92%

L.R. 31/2008, ART. 44

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia



1° Suppl. Ordinario al n. 50 - 10 dicembre 2008

Art. 44

(Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 47.

3. Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:

- a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;
- b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
- c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi;
- d) interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulicoforestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma 3.

5. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La Regione definisce:

- a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
- b) in conformità ai commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.



CASI DI ESCLUSIONE DALLA COMPETENZA DI C.M./PARCHI:

1) **CAVE** → Province

2) **ALVEI** → Comuni (R.I.M.)

→ S.T.E.R. (R.I.P.)



VIG E PAI:

- Enti competenti diversi
- Procedure diverse
- Zonizzazione diversa

PROCEDURE DEL VIG

ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza F. Tassara n. 3 – 25043 BRENO BS

Marca
da bollo da
€ 14,62

tramite il COMUNE DI

OGGETTO: Domanda autorizzazione per:

- autorizzazione alla trasformazione di uso del suolo (Vincolo Idrogeologico) ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 3267/1923 e s.m.i. e dell'art. 44 della L.R. n. 31/08.
- autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 31/08 in quanto bosco ceduo.
- autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 - 159 D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e art. 80.3 lettera b della L.R. 12/05 e s.m.i..
- accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 c. 5 e all'art. 181 c. 1-quater D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.

1) Istanza:

Il sottoscritto

Codice Fiscale..... nato ail.....

residente in via n.

Tel.: Fax: indirizzo e-mail:

CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA

relativamente a lavori consistenti in

.....

.....

interessanti aree site in Comune dilocalità

individuate catastalmente (indicare mappale e foglio N.C.T.R.)

.....della superficie totale di mq.....

dichiarando fin da ora di aver titolo per ottenere l'autorizzazione richiesta, in quanto:


- proprietario
- concessionario
- usufruttuario
- affittuario
-

A tale scopo unisce i seguenti documenti:

....., lì

IL RICHIEDENTE

.....





-
- marca da bollo in corso legale
 - **n. 3 copie** elaborati firmati da tecnico abilitato



(relazione illustrativa, corografia, cartografia catastale,
planimetria, sezioni, particolari costruttivi)

- 
-
- 2) Pubblicazione Albo Comunale per **15 gg**
 - 3) **Mod. 1** del Comune: attestazione di conformità urbanistica
 - 4) Trasmissione alla Comunità Montana





- 
-
- 7) Notifica decreto
 - 8) Durata decreto
 - 9) Comunicazione inizio lavori
 - 10) Comunicazione fine lavori

11) Sopralluogo di verifica

coerenza con gli elaborati autorizzati

rispetto delle prescrizioni

12) Restituzione cauzione e chiusura pratica



CASI PARTICOLARI

- varianti
- varianti in subdelega
- volture
- proroghe (per inizio e fine lavori)
- decreto negativo o parzialmente negativo

SANATORIA (totale o parziale)

verbale di trasgressione

pagamento → utilizzo degli introiti
da parte della C.M.

ordinanza di ripristino

pratica a sanatoria

autorizzazione

INOTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI

sospensione dello svincolo della cauzione

nuovi termini per completamento opere

in caso di inadempienza, rivalsa sulla cauzione
ed esecuzione delle opere da parte della C.M.

CAPO VI - VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI

Art. 61
(Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità.

3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicando le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 52,79 euro. Tale sanzione è elevata a 527,85 euro se la denuncia di inizio attività prevede la presentazione in allegato di elaborati tecnici.

6. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42 o su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) in difformità dalle norme forestali regionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all'articolo 50, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro.

8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella tabella di cui all'allegato B.

9. Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71.

10. Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.

11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove ad autorizzazione scaduta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.

12. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, nei territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi.

13. Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.

14. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

SANZIONI

L.R. 31/08, art. 61 (commi 2-3-4-12-14)

AGENTI ACCERTATORI

```
graph TD; A[AGENTI ACCERTATORI] --- B[CORPO FORESTALE DELLO STATO]; A --- C[POLIZIA PROVINCIALE]; A --- D[POLIZIA MUNICIPALE]; A --- E[COMUNITA' MONTANA]; A --- F[GEV];
```

CORPO FORESTALE DELLO STATO

POLIZIA PROVINCIALE

POLIZIA MUNICIPALE

COMUNITA' MONTANA

GEV



ALTRI CASI PARTICOLARI

A) CONDONI

- stesso iter procedurale pratica ordinaria
- no sanzione
- verifica di 
 - compatibilità idrogeologica
 - conformità elaborati
- rilascio parere al Comune

B) Art. 10 - Reg. Reg. 5/2007

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia



1° Suppl. Ordinario al n. 30 - 24 luglio 2007

Art. 10 (Opere di pronto intervento)

1. Le opere definite di pronto intervento dall'articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico previsto dall'articolo 5, della l.r. 27/2004, purché:

- a) non siano trascorsi più di sei mesi dal verificarsi del danno o dell'evento calamitoso;
- b) sia stata inviata comunicazione ai comuni e al Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato CFS, competenti per territorio;
- c) sia rilasciato parere favorevole da parte dell'ente forestale;
- d) siano state rilasciate le autorizzazioni eventualmente prescritte in materia paesaggistica, ambientale, di governo del territorio e di lavori pubblici.

2. Alla richiesta di parere deve essere allegato il progetto tecnico di intervento e l'atto di approvazione del progetto stesso.

C) Art. 71 - Reg. Reg. 5/2007

CAPO I VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

Art. 71 (Manutenzione)

1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2004, né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.

2. Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:

- a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
- b) il ricarico con inerti;
- c) la risagomatura delle fossette laterali;
- d) il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;
- e) il ripristino di tombini e attraversamenti esistenti;
- f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la loro risagomatura localizzata;
- g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
- i) la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;
- j) gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.

3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j), per manutenzione straordinaria si intende:

- a) gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
- b) la realizzazione di tombini e attraversamenti;
- c) la realizzazione di fossette laterali alla sede stradale;

d) la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;

e) gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni.

4. Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- a) la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
- b) la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti.

5. Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:

- a) le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compatte;
- b) le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
- d) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
- e) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- f) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- g) gli scavi a sezione obbligata devono essere immediatamente ricolmati, i fronti di scavo e i riporti prontamente stabilizzati e consolidati.

D) Art. 76 - Reg. Reg. 5/2007

Art. 76 (Infrastrutture forestali temporanee)

1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:

- a) avere durata massima di dodici mesi;
- b) avere fondo naturale;
- c) comportare movimenti di terra non superiore a cinquanta metri cubi.

La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:

- a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere due metri e mezzo, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre tre metri;
- b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua di ogni genere anche a carattere temporaneo e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;
- d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;

- e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi.

3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:

- a). inerbimento delle superfici nude;
- b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
- c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
- d) realizzazione di rinnovazione artificiale.

4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:

- a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
- b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
- c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
- d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.

TRASFORMAZIONE DI BOSCO

Art. 43 (Tutela e trasformazione del bosco)

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.

2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.

3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare:

- a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;
- b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.

4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata dalla provincia territorialmente competente; l'autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

- a) opere di pubblica utilità;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.

5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a interventi:

- a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- b) di viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
- c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
- d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:

- a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;
- b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.

7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente versa l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti:

- a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
- c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;
- d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;
- e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzioni degli interventi compensativi.

L.R. 31/2008, art. 43

LA DEFINIZIONE DI BOSCO

L.R. 31/2008, art. 42

Art. 42 **(Definizione di bosco)**

1. Sono considerati bosco:
 - a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
 - b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
 - c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.
2. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvopastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.
4. Non sono considerati bosco:
 - a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
 - b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
 - c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
 - d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni.
6. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e delimitano le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se previsto nella variante del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo forestale o alla loro scadenza, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità.
8. Agli effetti del presente titolo i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

CAPO II AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

Art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
- b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;
- c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;
- b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- c) strade di interesse provinciale;
- d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
- e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).


4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

L.R. 12/05, art. 80

(comma 2, lettera e)



L.R. 4/08, art. 10 bis

qqq) dopo il comma 3 dell'articolo 80 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.»



DGR 675/05

modificata con DGR 2024/06 e con DGR 3002/06

“Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza F. Tassara n. 3 – 25043 BRENO BS

Marca
da bollo da
€ 14,62

tramite il COMUNE DI

1) Istanza:

OGGETTO: Domanda autorizzazione per:

- autorizzazione alla trasformazione di uso del suolo (Vincolo Idrogeologico) ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 3267/1923 e s.m.i. e dell'art. 44 della L.R. n. 31/08.
- autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 31/08 in quanto bosco ceduo.
- autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 - 159 D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e art. 80.3 lettera b della L.R. 12/05 e s.m.i.
- accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 c. 5 e all'art. 181 c. 1-quater D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.

Il sottoscritto
Codice Fiscale..... nato ail.....
residente in via n.
Tel.: Fax: indirizzo e-mail:

CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA

relativamente a lavori consistenti in
.....
interessanti aree site in Comune di località
individuate catastalmente (indicare mappale e foglio N.C.T.R.)
..... della superficie totale di mq.....

dichiarando fin da ora di aver titolo per ottenere l'autorizzazione richiesta, in quanto:

- proprietario concessionario usufruttuario affittuario

A tale scopo unisce i seguenti documenti:

..... li


IL RICHIEDENTE


.....

- 
-
- **n. 5 copie** elaborati
 - marca da bollo
 - elaborato aggiuntivo e obbligatorio:



relazione forestale-paesaggistica
firmata da tecnico Agronomo o Forestale

- 
-
- 2) Pubblicazione Albo Comunale per **15 gg**
 - 3) Mod. 1 del Comune: attestazione di conformità urbanistica
 - 4) Trasmissione Comunità Montana
 - 5) Istruttoria e sopralluogo



- 
-
- 6) Commissione per il paesaggio
 - 7) Trasmissione alla Soprintendenza BB.AA.



45 gg + 15 gg per parere o silenzio/assenso

- 8) Decreto di autorizzazione → stesso iter VIG
- 9) Se bosco alto fusto, trasmissione di parere alla Provincia che rilascia la propria autorizzazione entro 60 gg

PER COMPENSARE

MONETIZZAZIONE

ESECUZIONE DI
INTERVENTI
COMPENSATIVI

miglioramenti ambientali
(boschi, strade V.A.S.P.,
S.I.F., ecc.)

no interventi accessori e
di completamento di quelli
che determinano
la compensazione



Comunità
Montana
di
Valle
Camonica

MONETIZZAZIONE

- aggiornamenti periodici degli importi

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)
Tel. 0364.324011
Fax 0364.22629 - 22544
C.F. P. IVA 01766100984
www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it



PROSPETTO RIASSUNTIVO PER TRASFORMAZIONE BOSCO E COMPENSAZIONE

TRASFORMAZIONE BOSCO CEDUO: sempre ammessa

TRASFORMAZIONE BOSCO D'ALTO FUSTO: ammessa solo per:

- 1- opere di pubblica utilità;
- 2- viabilità agro-silvo-pastorale;
- 3- allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti;
- 4- ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti.

LIMITI PER LA COMPENSAZIONE: 100 mq eccetto:

- 1- 2.000 mq se:
 - a- opere di pubblica utilità
 - b- viabilità agro-silvo-pastorale
- 2- 500 mq se:
 - a- allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti;
 - b- ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti solo per fini agricoli.
- 3- 20.000 mq se eliminazione di colonizzazione forestale di età non superiore ai 30 anni, finalizzata al recupero agricolo e in aree con destinazione urbanistica E.

ONERI DI COMPENSAZIONE

- 1- non dovuti se:
 - a- importo inferiore a 150,00 €
 - b- lavori di Sistemazione Idraulico Forestali
- 2- compensazione di minima entità se viabilità agro-silvo-pastorale (mq > 2.000 mq) se prevista dai P.A.F.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

- 1- trasformazione definitiva:
 - a- bosco ceduo € 2,2990 + 0,65 €/mq = 2,949 €/mq
 - b- bosco misto € 2,2990 + 0,75 €/mq = 3,049 €/mq
 - c- bosco alto fusto € 2,2990 + 1,15 €/mq = 3,449 €/mq
- 2- trasformazione temporanea (ripristino entro 5 anni): 0,75% della trasformazione definitiva/mese;
- 3- trasformazione di minima entità:
 - a- bosco ceduo: € 0,2111 + 0,065 = 0,2761/mq
 - b- bosco misto: € 0,2111 + 0,075 = 0,2861/mq
 - c- bosco alto fusto: € 0,2111 + 0,115 = 0,3261/mq



PROCEDURE DI MONETIZZAZIONE

- 1) Importo: pari al costo di compensazione maggiorato del 20%
- 2) E' richiesta prima del rilascio del decreto autorizzativo
- 3) Utilizzo degli introiti da parte della Comunità Montana: esecuzione di interventi di miglioramento forestale ed ambientale




ESECUZIONE DI INTERVENTI COMPENSATIVI

- 1) Importo: pari alla compensazione
- 2) Progetto di compensazione redatto da tecnico abilitato
- 3) Polizza fidejussoria a garanzia: pari all'importo di compensazione + 10%
- 4) Tempi di esecuzione degli interventi: 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione



5) PROCEDURE:


- a) Presentazione progetto di compensazione e polizza contestualmente alla presentazione degli elaborati principali ovvero in seguito a richiesta della Comunità Montana
- b) Sopralluogo di verifica preliminare
- c) Svincolo della polizza a seguito di accertamento dell'esecuzione delle opere



TRASFORMAZIONE TEMPORANEA

- 1) Se è dovuta la compensazione, serve polizza fidejussoria per un importo pari al 20% + 10% dell'importo di compensazione complessivo
- 2) La polizza può essere ricompresa nella cauzione dei lavori principali ovvero del progetto di compensazione
- 3) Svincolo polizza a fine lavori e ad avvenuta ricostituzione del bosco temporaneamente trasformato

PROCEDURE PARCO ADAMELLO



L.R. 12/05, ART. 80 (e s.m.i.)

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

- 25 -

1° Suppl. Ordinario al n. 11 - 16 marzo 2005

CAPO II AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

Art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
- b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;
- c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;
- b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- c) strade di interesse provinciale;
- d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
- e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.


6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.


L.R. 12/05,
art. 80

(comma 5)

- Istanza presentata ai Comuni su modello unico (3 + 2 copie)
- Istruttoria di verifica compatibilità PTC e NTA del Parco







LE CONFERENZE DI SERVIZI

- indette solo da Enti Pubblici
- disciplina speciale L. 142/90
- acquisizione contemporanea di tutte le autorizzazioni
- no iter procedurale ordinario e tempi ridotti
- se necessario
 - deposito cauzionale
 - compensazione per trasformazione bosco